

Fondazione Banca Centrale

della Repubblica di San Marino

IL SISTEMA FINANZIARIO SAMMARINESE IN SINTESI





La Fondazione Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha come scopo primario la promozione della formazione del capitale umano sammarinese.

Nell'ambito delle proprie attività istituzionali la Fondazione Banca Centrale:

- sostiene la formazione e l'aggiornamento delle risorse umane anche con sovvenzioni, premi e borse di studio;*
- promuove iniziative culturali e ricerche su temi di interesse economico, finanziario, giuridico e delle relazioni internazionali.*

Inoltre la Fondazione Banca Centrale si prefigge di promuovere la conoscenza sul sistema finanziario del Paese.

Questa pubblicazione ha l'obiettivo di illustrare l'organizzazione, struttura, dimensioni e novità di un sistema che dal 2005 ha compiuto una vera e propria "rivoluzione copernicana", candidandosi a divenire una piazza finanziaria con ambizioni internazionali.

L'auspicio è che attraverso la conoscenza si comprendano le potenzialità insite nel sistema San Marino. La Repubblica più antica del mondo nel cuore dell'Europa, ha oggi istituzioni finanziarie moderne, in linea con gli standard internazionali e pronte a competere per un ruolo di rilievo.

Il Presidente
Dott. Antonio Valentini



Repubblica di San Marino

La fondazione della Repubblica è datata 301 d.c. ; lo Stato ha un'estensione di 61 kmq ed è posizionato nel centro-nord Italia a 23 Km dal Mare Adriatico. La popolazione residente al 28 febbraio 2007 è di 30.404 unità.

L'Ufficio di Capo dello Stato è esercitato collegialmente da due Capitani Reggenti che restano in carica sei mesi e sono i supremi garanti dell'ordinamento costituzionale, vigilano sul funzionamento dei poteri pubblici e delle istituzioni dello Stato.

Il Consiglio Grande e Generale è l'organo legislativo della Repubblica di San Marino. Il Consiglio, composto da 60 consiglieri eletti ogni quinquennio a suffragio universale, è il parlamento dello Stato e ha una funzione centrale nell'ordinamento sammarinese e nella vita istituzionale del Paese.

Il Congresso di Stato è titolare del potere di governo della Repubblica di San Marino. L'esecutivo è composto da non più di dieci Segretari di Stato, ai quali sono affidate le seguenti deleghe: Affari Esteri, Affari Interni, Finanze e Bilancio, Istruzione e Cultura, Sanità e Sicurezza Sociale, Territorio e Ambiente, Lavoro, Industria Artigianato e Commercio, Giustizia e Turismo.

Gli organi del potere giudiziario esercitano la giurisdizione ordinaria ed amministrativa organizzati in un Tribunale unico, articolato in due sezioni specializzate corrispondenti alle due giurisdizioni. La sezione della giurisdizione ordinaria, è a sua volta suddivisa in relazione alle materie civile, penale, della tutela dei minori e della famiglia.

La Repubblica di San Marino individua i propri riferimenti normativi negli statuti, nelle leggi, nel diritto comune e nella consuetudine, e non ha una propria carta costituzionale scritta.

Dal punto di vista amministrativo, la Repubblica di San Marino è divisa in nove distretti, denominati Castelli, con le seguenti denominazioni: Acquaviva, Borgo Maggiore, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e la capitale San Marino Città.

La Repubblica di San Marino intrattiene relazioni bilaterali con oltre cento stati, ed è membro delle principali organizzazioni internazionali tra cui: le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura.

Nei rapporti con l'Unione Europea la Repubblica di San Marino ha stipulato un accordo di cooperazione economica ed unione doganale, con lo status di "paese terzo"; autorizzato dall'Unione Europea, San Marino ha conferito valore legale all'euro, divisa utilizzata per tutti i pagamenti nazionali, e può coniare un contingente limitato di monete in euro con effigie sammarinese aventi corso legale.

Il sistema finanziario

Per la rilevanza dei mutamenti intervenuti il 2005 ha rappresentato una tappa storica per il sistema finanziario sammarinese.

Nel giugno 2005 si è infatti concluso il processo di integrazione, iniziato nel 2003, tra l'Istituto di Credito Sammarinese (ICS) e l'Ispettorato per il Credito e le Valute (ICV), che ha dato vita alla nuova Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le cui finalità, funzioni e governance sono state ridefinite grazie ad un'ampia revisione dello Statuto (Legge n. 96 del 29 giugno 2005, modificato con Legge n. 179 del 13 dicembre 2005).

Il nuovo Statuto, che ha abrogato e sostituito il precedente, ha apportato modifiche a finalità e funzioni, esponendole in forma più strutturata, e si è concentrato sulle modifiche di governance, trasparenza, accountability della Banca. La Banca ora risponde della propria attività al Consiglio Grande e Generale al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato e andamento del sistema finanziario sammarinese.

Lo Statuto della Banca Centrale stabilisce come organi:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Coordinamento della Vigilanza;
- il Collegio Sindacale.

L'Assemblea dei Soci è composta dai rappresentanti dello Stato, socio di maggioranza con il 70%, e dagli altri soci partecipanti (quattro banche della Repubblica di San Marino).

Le nomine del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo, organo amministrativo della Banca, spettano interamente al Consiglio Grande e Generale, così come quella del Presidente del Collegio Sindacale. I soci di minoranza procedono invece alla nomina dei due membri del Collegio Sindacale. Questa diretta competenza del Consiglio Grande e Generale nelle nomine, eliminando nel Consiglio Direttivo la presenza dei rappresentanti delle banche, ha consentito un maggiore coinvolgimento dell'organo amministrativo sulle funzioni di vigilanza e ha aperto la strada ad una ulteriore collaborazione fra i massimi organi della Banca.

L'integrazione ancora più profonda si è realizzata fra la direzione della Banca e il Coordinamento della Vigilanza, organo specialistico confermato anche nel recente Statuto. Il Direttore Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fatto salvo il gradimento del Consiglio Grande e Generale, presiede infatti il Coordinamento della Vigilanza ed è ora al vertice delle funzioni di vigilanza e di contrasto al riciclaggio.

Infatti, oltre a funzioni su materie tipiche delle banche centrali quali la gestione

e supervisione del sistema dei pagamenti, la consulenza al Congresso di Stato, la compilazione di statistiche, la gestione in qualità di depositario delle risorse finanziarie dello Stato, il ruolo di referente istituzionale verso organismi internazionali e altre autorità di vigilanza, la Banca è titolare della vigilanza sul sistema finanziario, ha la responsabilità del contrasto al riciclaggio e quella di autorità valutaria. In qualità di unica autorità di vigilanza nel settore bancario, finanziario ed assicurativo, la Banca vigila sulla sana e prudente gestione degli intermediari e sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti di questi; esercita le proprie funzioni al fine di tutelare il risparmio e la stabilità del sistema finanziario e di promuovere la competitività della piazza finanziaria. Nel ruolo di contrasto al riciclaggio, la Banca rappresenta la Financial Intelligence Unit (FIU) della Repubblica di San Marino. Alla Banca è stata affidata infine anche la funzione di esattoria.

L'unica attività tipica di una banca centrale nella quale la banca non è coinvolta è costituita dalla politica monetaria, avendo San Marino deciso di utilizzare l'euro nel regolamento dei pagamenti.

Gli operatori del sistema

Il sistema finanziario sammarinese è composto, al 31 dicembre 2005, di 12 banche e di 42 società finanziarie e fiduciarie.

La legge n. 165 del 17 novembre 2005 (Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancari, Finanziari e Assicurativi, detta anche "LISF") ha ridefinito l'insieme delle attività riservate, cioè le attività per l'esercizio delle quali è necessaria una preventiva autorizzazione da parte della Banca Centrale; inoltre, ha riorganizzato la disciplina delle attività accessorie e strumentali che ciascun intermediario può esercitare e ha disciplinato l'attività di intermediari che, fino all'approvazione della Legge n. 165/2005 non erano stati regolamentati, quali le società di gestione per l'offerta di servizi di investimento collettivo e le società operanti in ambito assicurativo e riassicurativo.

Utilizzando le attuali definizioni di attività riservate, la tabella n. 1 riporta la distribuzione degli operatori sulla base delle autorizzazioni ottenute.

Accanto alle attività riservate ai sensi della Legge n. 165/2005, banche e società finanziarie e fiduciarie possono, ai sensi della Legge n. 37 del 17 marzo 2005, svolgere l'ufficio di trustee previa autorizzazione della Banca Centrale.

Al 31 dicembre 2005, 4 banche e 6 società finanziarie e fiduciarie erano state autorizzate all'esercizio dell'ufficio di trustee.

Autorizzazioni all'esercizio di attività riservate

Tabella 1

Autorizzazioni	Banche	Finanziarie e Fiduciarie	Totale
Attività riservate ai sensi della Legge n. 165 del 17 novembre 2005			
A) Attività bancaria	12		12
B) Attività di concessione finanziamenti	12	42	54
C) Attività fiduciaria	12	42	54
D) Servizi di investimento	12	42	54
E) Servizi di investimento collettivo			
F) Servizi di investimento collettivo non tradizionali			
G) Attività assicurativa			
H) Attività di riassicurazione			
I) Servizi di pagamento	12		12
J) Servizi di emissione di moneta elettronica	12		12
K) Attività di intermediazione in cambi	12	42	54
L) Attività di assunzione di partecipazioni	12	42	54
Ufficio di trustee ai sensi della Legge n. 37 del 17 marzo 2005			
Ufficio di trustee	4	6	10
Fonte: Registro dei soggetti autorizzati, Elenco dei trustee autorizzati, Banca Centrale			

Banche operanti nella Repubblica di San Marino

Tabella 2

Banca	Costituzione	Inizio operatività
Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.	1880	1882
Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino S.A.	1920	1920
Banca di San Marino S.p.A.	1920	1920
Credito Industriale Sammarinese S.A.p.A.	1980	1980
Banca del Titano S.p.A.	1999	2000
Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.	2000	2000
Banca Commerciale Sammarinese S.p.A.	2000	2001
Euro Commercial Bank S.p.A.	2000	2001
Banca Partner S.p.A.	2002	2002
Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.	2002	2005
Asset Banca S.p.A.	2003	2003
Credito Sammarinese S.p.A.	2003	2004
Fonte: Banca Centrale		

Dimensioni

Al 31 dicembre 2005, il totale attivo ha raggiunto, a livello di sistema, la cifra di 7,7 miliardi di euro, mentre la raccolta totale è stata pari a 11,7 miliardi di euro, suddivisi in 6 miliardi di raccolta diretta e 5,7 miliardi di raccolta indiretta. Utilizzando i dati di contabilità nazionale attualmente disponibili è possibile stimare la dimensione del sistema bancario, misurata dal totale attivo, in circa 6,5 volte il prodotto interno lordo (tabella n. 3).

Il numero dei dipendenti del settore bancario è cresciuto di 53 unità, raggiungendo il totale di 517, pari al 76% dei dipendenti del sistema finanziario e al 2,8% del totale dei lavoratori dipendenti nella Repubblica.

Durante l'esercizio 2005 è stata autorizzata l'apertura di 5 nuove filiali, portando il numero totale delle filiali a 52, ovvero a una filiale ogni 577 abitanti.

Infine, il bilancio del sistema bancario è cresciuto, rispetto alla stessa data del 2004, di 568,6 milioni di euro pari a un tasso del 7,9%.

Principali indicatori dimensionali del sistema bancario					Tabella 3
	31-12-2001	31-12-2002	31-12-2003	31-12-2004	31-12-2005
Numero operatori	8	9	10	11	12
Numero filiali	40	43	46	47	52
Totale attivo*	6.069	6.109	6.413	7.155	7.723
Raccolta*	9.184	8.935	9.324	10.266	11.673
Diretta*	4.602	4.799	4.882	5.507	5.956
Indiretta*	4.582	4.136	4.441	4.758	5.717
Numero dipendenti	397	420	431	464	517
Popolazione / Filiali	704	669	636	631	577
Dipendenti (% Totale**)	2,4	2,5	2,5	2,6	2,8
Totale attivo / PIL (%)	653,3	653,4	644,3	n.d.	n.d.
(Memo)					
PIL* (prezzi correnti)	929	935	995	n.d.	n.d.
Popolazione residente	28.166	28.753	29.241	29.673	29.999
Lavoratori dipendenti**	16.884	16.992	17.349	17.756	18.217

Fonte: Banca Centrale, UPECEDS. Note: n.d. = non disponibile; * Milioni di euro; ** totale della Repubblica di San Marino

Servizi di investimento collettivo

Il Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, così come modificato dal Regolamento n. 2007-03, ha dato attuazione ad uno dei segmenti più attesi, quello dedicato al mercato del risparmio gestito, della generale riforma del sistema bancario, finanziario e assicurativo sammarinese avviata con la Legge n. 165 del 17 novembre 2005. Grazie a tale Regolamento la gamma dei prodotti finanziari che gli operatori sammarinesi potranno presentare al mercato si arricchisce con i fondi comuni di investimento, strumento ampiamente conosciuto e di larghissima diffusione nei mercati internazionali, finora del tutto assente nell'ordinamento sammarinese.

Detto Regolamento individua nella "società di gestione" il soggetto intorno al quale ruota l'intero processo di istituzione e gestione di un fondo comune di investimento sammarinese.

Per essere autorizzata dalla Banca Centrale la società di gestione dovrà essere dotata di un capitale sociale minimo pari a 200.000 euro, costituirsi nella forma di società per azioni e dimostrare il possesso di requisiti analoghi agli standard indicati in materia dalle direttive dell'Unione europea, quali: onorabilità dei soci; onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali; adeguatezza patrimoniale e organizzativa della società rispetto alla dimensione dei patrimoni gestiti e alla complessità delle strategie di gestione adottate.

Le tipologie di fondi comuni di investimento, aperti o chiusi, che una società di gestione può istituire si differenziano principalmente in funzione della clientela alla quale sono destinati. Nella gestione dei fondi destinati alla generalità indistinta del pubblico si dovranno rispettare limiti prudenziali agli investimenti stabiliti dal Regolamento della Banca Centrale.

Nella gestione dei fondi riservati a clienti professionali – definiti sulla base di criteri analoghi a quelli indicati nella direttiva dell'Unione europea in materia di servizi di investimento - il gestore potrà autonomamente definire le caratteristiche del prodotto. Per tale tipologia di fondi è consentita la redazione del regolamento di gestione in lingua inglese.

È prevista anche la possibilità di istituire "fondi alternativi", così nominati per la possibilità di realizzare strategie di investimento diverse da quelle tradizionali soprattutto attraverso la facoltà di vendere allo scoperto strumenti finanziari. Se istituiti nella forma di "fondi di fondi" tali prodotti potranno essere offerti al pubblico, con un obbligo di sottoscrizione minima di diecimila euro.

Le società di gestione che intendono istituire "fondi alternativi" dovranno disporre di coerenti metodologie di gestione del rischio.

Per qualunque tipologia di fondo, la società di gestione dovrà designare una ban-

ca depositaria, non necessariamente insediata nella Repubblica di San Marino purché avente sede in uno Stato appartenente all'Unione europea o all'OCSE, incaricata di custodire i beni del fondo - che costituiscono un patrimonio separato sia da quello della società di gestione che da quello degli altri fondi dalla medesima gestiti - e verificare che le scelte di investimento rispettino i limiti stabiliti dalle disposizioni di vigilanza e dal regolamento di gestione del fondo. La società di gestione dovrà inoltre affidare il compito di valutare il patrimonio e calcolare il valore delle quote dei fondi comuni alla banca depositaria o a un soggetto terzo in possesso di specifici requisiti di professionalità.

La regolamentazione si pone l'obiettivo di creare un sistema idoneo a incentivare la professionalità e la competitività dei gestori, che attiri l'interesse di grandi investitori istituzionali ma assicuri nel contempo la tutela dei piccoli risparmiatori, il cui avvicinamento alla conoscenza degli strumenti finanziari più sofisticati potrà essere agevolato dall'accesso inizialmente limitato a prodotti con caratteristiche standardizzate.

A completamento della cornice normativa di riferimento attinente ai servizi di investimento collettivo il Consiglio Grande e Generale ha approvato la Legge n. 4 del 15 gennaio 2007 dedicata alla disciplina fiscale.

La legge approvata delinea un regime fiscale articolato su diversi livelli.

Per i redditi della società di gestione è prevista una tassazione con aliquota del 12 per cento, agevolata rispetto a quella ordinaria del 19 per cento. Soltanto per la parte di base imponibile proporzionalmente imputabile ai ricavi da servizi di gestione individuale è prevista l'applicazione dell'aliquota ordinaria. Alla società di gestione è inoltre riconosciuto un credito d'imposta parametrato alle ritenute applicate su retribuzioni superiori ad un determinato livello; detto credito è utilizzabile in compensazione delle somme che la società di gestione deve versare a titolo di ritenute complessive applicate sui redditi di lavoro dipendente.

Tale meccanismo, in sostanza, mira a contenere il costo del lavoro che le società di gestione sammarinesi devono sostenere per retribuire figure professionali altamente specializzate nella gestione, necessarie per localizzare in San Marino la produzione dei servizi ma difficilmente reperibili in Repubblica.

Per quanto riguarda i redditi prodotti dal patrimonio dei fondi è prevista l'esenzione da tassazione in capo ai fondi stessi, con alcune eccezioni soltanto per redditi prodotti da beni diversi dagli strumenti finanziari. Tale scelta è in linea con quanto avviene nella maggioranza delle altre giurisdizioni, che configurano il fondo comune d'investimento come soggetto "lordista".

Infine, non è prevista tassazione con ritenuta alla fonte sui proventi e sulle plusvalenze che i partecipanti al fondo percepiscono, analogamente al trattamento vigente per analoghi prodotti di diritto estero attualmente commercializzati a San Marino,

ferma restando l'applicazione della c.d. "euroritenuta" nei casi previsti dall'accordo stipulato con l'Unione Europea.

Nel complesso, il legislatore ha inteso attivare la leva di un regime fiscale agevolato per sostenere la competitività di un'industria nascente che deve confrontarsi con piazze finanziarie già ampiamente sviluppate, senza tuttavia sconfinare in discipline qualificabili come "pratiche fiscali dannose" in un contesto internazionale che vede la Repubblica di San Marino impegnata in un'azione di perseguimento di standard normativi ed operativi adeguati alle best practices.

Attività assicurativa e riassicurativa

La Legge n. 165 del 17 novembre 2005 ha posto le basi per un'ampia riforma del sistema bancario, finanziario e assicurativo sammarinese, fissando i criteri generali ai quali dovrà conformarsi la normativa secondaria, la cui emanazione è delegata alla Banca Centrale in qualità di autorità di vigilanza, sia per i profili di sana e prudente gestione degli intermediari che per quelli di trasparenza e correttezza nei confronti della clientela.

Il segmento dedicato alla regolamentazione dell'attività assicurativa riguarda due aree ben distinte: da un lato le regole per lo svolgimento dell'intermediazione assicurativa, dall'altro quelle per l'esercizio dell'impresa di assicurazioni.

Relativamente all'intermediazione assicurativa e riassicurativa (attinente alla fase della distribuzione di prodotti assicurativi) la Banca Centrale ha emanato il Regolamento 2007-02 che istituisce il registro dei soggetti ai quali è riservato l'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino; attività che consiste nel "presentare o proporre contratti di assicurazione e di riassicurazione o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" (art. 26 LISF).

Il Regolamento stabilisce i requisiti di onorabilità e professionalità necessari per poter essere iscritti nel registro, le regole organizzative e di condotta alle quali gli intermediari devono attenersi, le ipotesi di sospensione o cancellazione dal registro, i casi di esclusione dall'obbligo di iscrizione nel registro.

Relativamente alla regolamentazione sulle imprese di assicurazione la Banca Centrale sta predisponendo il testo regolamentare che consentirà la costituzione di imprese di assicurazione di diritto sammarinese; in una prima fase, si prevede di limitare la regolamentazione ai prodotti del ramo vita. L'obiettivo è quello di avviare in tempi brevi procedure di consultazione, per emanare il Regolamento nel corso del 2007.

Il trust

Di seguito all'adesione alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con Decreto Consigliare n. 119 del 20 settembre 2004, con l'emanazione della Legge n. 37 del 17 marzo 2005 la Repubblica di San Marino si è dotata di una moderna e organica disciplina in tema di trust.

Unitamente alla citata Legge n. 37/2005, San Marino ha dato pratica attuazione all'istituto del trust con l'emanazione di ulteriori leggi e decreti. Più dettagliatamente si tratta della Legge n. 38 del 17 marzo 2005 intitolata il "Regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino amministrati da trustee autorizzati", del Decreto n. 83 dell'8 giugno 2005 "Individuazione delle modalità necessarie per la tenuta della contabilità dei fatti amministrativi relativi ai beni in trust", del Decreto n. 84 dell'8 giugno 2005 "Formalità e comunicazioni all'Amministrazione Finanziaria in ordine al reddito prodotto dal trust", del Decreto n. 86 del 10 giugno 2005 "Iscrizione, tenuta e consultazione del Registro dei trust e modalità di vidimazione del Libro degli eventi in trust" e del Decreto n. 161 del 14 novembre 2005 "Provvedimenti fiscali diversi".

L'adozione di una disciplina in tema di trust mira a promuovere la competitività di San Marino anche in ambito internazionale, attraverso la valorizzazione di uno strumento capace di lasciare ampio spazio all'autonomia privata, fissando comunque una serie di tutele volte a garantire un corretto uso del trust.

Fra gli aspetti di maggior dettaglio della normativa citata, risulta doveroso sottolineare che, ai sensi della Legge n. 38/2005 così come modificata dalla Legge n. 165/2005, l'Ufficio di trustee può essere svolto solo da banche, società fiduciarie, società finanziarie, imprese di investimento e società di gestione, purché abbiano sede legale e la sede amministrativa nella Repubblica di San Marino.

L'esercizio dell'Ufficio di trustee è subordinato ad una apposita autorizzazione rilasciata dalla Banca Centrale la quale, nell'esercizio delle sue funzioni, svolge anche attività di vigilanza su tali soggetti. A tal fine, con proprie Circolari del 25 ottobre 2005, l'Autorità di Vigilanza oltre ad aver disciplinato le condizioni, i criteri e le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'Ufficio di trustee, ha istituito un apposito strumento di pubblicità, l'Albo dei Trustee Autorizzati.

Va inoltre ricordato che, in un'ottica di trasparenza e pubblicità, la Legge n. 37/2005 ha previsto l'istituzione di un Registro dei trust della Repubblica di San Marino, i cui aspetti operativi, quali a titolo esemplificativo la tenuta, le consultazioni, le certificazioni, sono minuziosamente disciplinati dal Decreto n. 86 del 10 giugno 2005 precedentemente richiamato. Il Registro è tenuto dall'Ufficio Industria, Commercio e Artigianato sotto la vigilanza di un Giudice Delegato dal Magistrato Dirigente. Il Registro dei Trust è pubblico.

L'insieme delle norme in materia di trust prevede da un lato ampie e numerose forme di garanzia (esercizio dell'Ufficio di trustee solo previa autorizzazione, vigilanza sull'attivi-

tà dei trustee, previsione di forme di pubblicità del trust e dei trustee, obbligo della forma scritta a pena di nullità), dall'altro non pregiudica l'efficacia dello strumento, lasciando al disponente un'ampia autonomia circa la possibilità di costituire un trust, il tutto nell'ambito di uno schema giuridico chiaro e ben definito.





via del Voltone 120 San Marino – 47890 Repubblica di San Marino
tel. 0549 88.5288 fax. 0549 8829.22
e.mail fondazione@bcsm.sm
web site: www.fbc.sm